

# *Conferenza Episcopale Italiana*

## COMITATO PER I PROBLEMI DEGLI ENTI E DEI BENI ECCLESIASTICI

Circolare n. 21

Ai Vescovi Diocesani  
Alla Conferenza Italiana  
Superiori Maggiori

Si informano i destinatari della presente Circolare che il Consiglio di Stato con pareri in data 18 ottobre 1989 n. 1263/89 e 6 maggio 1992 n. 929/92 ha permesso di chiarire la condizione giuridica delle Chiese ex-conventuali di proprietà del Fondo Edifici di Culto (F.E.C.), originariamente definita dal Concordato del 1929 e confermata dalla riforma del 1984-85, ed in particolare della Legge n. 222 del 20 maggio 1985.

Come noto, dette Chiese, unitamente alle annesse Rettorie, pur essendo state coinvolte nella legislazione postunitaria eversiva dell'asse ecclesiastico, furono eccettuate espressamente dalla demanializzazione. Esse divennero, invece, proprietà del Fondo per il Culto e, per Roma, del Fondo speciale per usi di beneficenza e religione nella città di Roma, e furono conservate al culto e poste gratuitamente a disposizione del clero officiante.

I citati Fondi avevano il compito di provvedere alle necessità delle suddette Chiese ed annesse Rettorie. Ed altrettanto, il Fondo Edifici di Culto, istituito dalla Legge 222/1985, successore a titolo universale dei due Fondi, tiene fermo come fine istituzionale quello di provvedere alla conservazione, restauro, tutela e valorizzazione degli edifici di culto di sua appartenenza.

Peraltro, la legislazione del 1929 (art. 29, lett. a) Conc.; artt. 6-7-8 L. 848/1929) dispose che ove le Chiese ex-conventuali ottenessero la personalità giuridica civile come enti ecclesiastici, sarebbero state consegnate ai rappresentanti dei rispettivi enti: cioè, come ebbe a chiarire a suo tempo il Consiglio di Stato, sarebbero divenute - senza oneri - proprietà di detti enti ecclesiastici riconosciuti.

La riforma del 1984-1985, per parte sua, ha confermato le disposizioni del 1929 (art. 73 della legge 222/1985) ed ha perfezionato la normativa relativa al F.E.C. ed alla sua amministrazione (artt. 54-65 della stessa legge). Al tempo stesso, ha introdotto innovazioni che, sia pure indirettamente, possono influire sulla condizione delle Chiese ex-conventuali.

Era dunque naturale che, sia per la riforma del 1984-85, sia per il tempo trascorso (oltre un secolo) dalla primitiva sistemazione giuridica, l'intera questione venisse riesaminata. Allo scopo è stato costituito un gruppo di lavoro formato da rappresentanti della C.E.I., della C.I.S.M. e del Ministero dell'Interno che ha puntualmente approfondito le questioni aperte ottenendo sui punti più complessi i due autorevoli pareri del Consiglio di Stato.

Si è così potuto pervenire, in via definitiva, ad alcune determinazioni operative, che si illustrano con la presente circolare, formulata d'intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM).

## A. RINNOVO DELLE CONCESSIONI A TITOLO GRATUITO DEGLI EDIFICI DI CULTO, E ANNESSE RETTORIE, AI RELATIVI ENTI ECCLESIASTICI

Si è convenuto in primo luogo sulla opportunità di rinnovare la concessione (a titolo gratuito) delle citate Chiese ed annesse Rettorie, previa verifica delle specifiche situazioni, ai medesimi attuali responsabili, individuando per essi l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto a favore del quale la concessione sarà disposta: l'Istituto religioso o la Società di vita apostolica di appartenenza, nel caso di officianti religiosi, o membri di dette società; la Diocesi, nel caso di sacerdoti secolari; la Confraternita, o altro ente in casi particolari.

**Il caso si verifica ovviamente solo quando dette chiese non abbiano conseguito il riconoscimento civile come ente Chiesa o ente parrocchia.**

A tale riguardo è stato predisposto lo schema-tipo di Atto di concessione, che si trasmette in allegato nella doppia forma elaborata (Schema A per gli istituti religiosi o le società di vita apostolica. Schema B per gli altri enti) anche perchè possano agevolmente dedursene i principi ispiratori. Alla firma dell'atto di concessione si perverrà peraltro al termine delle necessarie verifiche, di cui si indicano di seguito le modalità.

La verifica sarà effettuata da un funzionario della prefettura competente per territorio, previo avviso all'ente ecclesiastico interessato o, se ad esso sottoposto, all'Ordinario diocesano, ovvero su richiesta degli stessi enti interessati.

La verifica consisterà, in buona sostanza, nell'accertamento aggiornato delle condizioni edilizia ed ambientale della Chiesa ed annessa Rettoria, e delle perduranti esigenze allocative del personale addetto alla Chiesa, nonché delle attività di religione, di culto o di carità, connesse alla Chiesa.

Infatti, un chiarimento importante derivato dalla prima pronuncia del Consiglio di Stato attiene al concetto di Rettoria. La Rettoria, annessa alla Chiesa, segue il regime giuridico di questa, ed in questo senso i suoi locali devono essere utilizzati:

1. per abitazione del Rettore, degli altri sacerdoti, coadiutori e cappellani, nonché di altro personale laico (custodi, inservienti, ecc.), addetto alla Chiesa;
2. come sede dell'ufficio rettoriale della Chiesa;
3. come luogo e sede di beni appartenenti, o storicamente connessi, alla Chiesa: biblioteca storica, reliquiario, musei, etc.;
4. come luogo e sede delle attività pastorali e caritative di cui agli articoli 2 e 16 della Legge 222/1985, purchè funzionali alla Chiesa e alla comunità di fedeli che fa capo alla Chiesa stessa.

Quest'ultimo aspetto del problema merita una precisazione. Infatti, sono ricomprese nelle citate attività quelle che rientrano nella moderna pastorale: catechesi, gruppi di apostolato, animazione spirituale, educazione cristiana, associazioni cattoliche giovanili,

associazioni religiose, ecc. D'altra parte, queste attività devono essere connesse alla chiesa, alla sua tradizione storica, o alla comunità di fedeli che ad essa fa riferimento: ad esempio, vi rientrano le attività pastorali e caritative che si rivolgono all'ambito territoriale proprio della Chiesa; oppure, le attività religiose che tradizionalmente sono connesse alla Chiesa anche se rivolte ad una comunità più vasta di quella locale: associazionismo mariano, associazionismo giovanile, pastorale matrimoniale, etc. Non vi rientrano, invece, attività che esulano dai compiti della Chiesa medesima (es. gli uffici della casa provincializia).

In vista di detti sopralluoghi, è necessario che i Rettori delle Chiese curino:

1. di acquisire i documenti catastali relativi all'edificio di culto ed annessa Rettoria e predisporre una planimetria attuale in almeno otto copie;
2. predisporre e inviare per tempo alla locale Prefettura una relazione illustrativa degli usi - come sopra indicati - degli ambienti della Rettoria.

La Prefettura, per parte sua, curerà l'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili lasciati in uso all'ente ecclesiastico interessato. Successivamente all'effettuazione della verifica, d'intesa tra Prefettura e il legale rappresentante dell'ente concessionario, si predisporrà l'atto di concessione.

Ove poi insorgano controversie nel corso delle procedure suindicate, si risolveranno d'intesa tra le competenti autorità locali, civile e religiosa. Se necessario, la controversia sarà demandata, rispettivamente al Ministero dell'interno ed alla Conferenza Episcopale Italiana, o, se trattasi di Istituto religioso o di Società di vita apostolica, alla CISM- Conferenza Italiana Superiori Maggiori.

Si ricorda infine l'impegno assunto dalla C.E.I. e dalla C.I.S.M. all'atto della definizione della bozza di concessione:

"Nel momento in cui il gruppo di lavoro costituito tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza Episcopale Italiana per la definizione dei problemi relativi al regime concessorio delle chiese ex-conventuali approva la bozza dell'atto di concessione delle chiese medesime e degli annessi locali di rettoria, la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM) assicurano il Ministero dell'Interno che si adopereranno con ogni impegno perché gli enti concessionari dell'uso della chiesa con le sue pertinenze e degli annessi locali di rettoria - in spirito di costruttiva collaborazione per l'oculata gestione di un patrimonio avente grande rilievo sotto il profilo religioso, storico e culturale - assicurino per un periodo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della concessione, la responsabilità civile verso terzi derivante al Fondo Edifici di Culto quale proprietario di detti fabbricati e/o al soggetto usuario degli stessi, con esclusione del loro contenuto, anche se avente natura pertinenziale.

Alla scadenza di detto periodo la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori considereranno in dialogo con il Fondo Edifici di Culto, l'esperienza del quinquennio trascorso, e valuteranno l'opportunità di proseguire nell'assicurazione da parte degli enti concessionari".

## B. PERSONALITA' GIURIDICA DELLE CHIESE EX-CONVENTUALI E CESSIONE IN PROPRIETA' DELL'EDIFICIO E DELLA RETTORIA

L'articolo 29, lett. a) del Concordato del 1929, e gli articoli 6 e 7 della legge 848/1929 prevedevano la possibilità di riconoscimento della personalità giuridica delle Chiese ex-conventuali. La legge 222/1985 ha esplicitamente confermato tale possibilità, ed il parere del Consiglio di Stato, risolvendo un dubbio di particolare rilievo, ha chiarito che, con il riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa o dell'ente parrocchia l'edificio di culto e la annessa Rettoria passano ipso facto in proprietà, senza oneri, al nuovo ente ecclesiastico. Pertanto, tenuto conto del fatto che il trasferimento di proprietà è già avvenuto alla data del decreto, si provvederà alla trascrizione dei beni non appena ottenuto il verbale di consegna dei medesimi sulla base delle procedure stabilite nella Circolare del Ministero dell'interno n. 77 del 16 febbraio 1993 (cfr. pp. 4-6).

Il trasferimento in proprietà all'ente ecclesiastico comporta però che ricadano a carico dello stesso tutti gli oneri di spettanza del proprietario, compresi quelli relativi alla manutenzione straordinaria.

L'art. 8 della citata legge n. 848/1929 dispone altresì che "I Comuni e le Province a cui siano stati concessuti i fabbricati dei conventi soppressi in virtù dell'art. 20 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, o di disposizioni analoghe, e che ne siano ancora proprietari ne rilasceranno senza indennità una congrua parte, se non sia stata già riservata all'atto della concessione o rilasciata posteriormente, da destinarsi a rettoria della Chiesa annessa, quando questa sia stata conservata al pubblico culto".

Dato il presupposto che le rettorie sono pertinenze dell'edificio di culto, poichè prima del 1929 alcuni Comuni e Province si erano rifiutati di accettare questo dando luogo a controversie finite normalmente con soccombenza degli stessi Comuni e Province, l'art. 8 è stato formulato per eliminare la possibilità di ulteriori contestazioni al riguardo (cfr. Relazione Solmi alla Camera dei deputati 4 maggio 1929).

Pertanto anche i beni dei conventi soppressi, in proprietà o in concessione a Comuni e Province (e solo a questi enti territoriali), qualora siano in uso a una Chiesa o a una Parrocchia che abbiano ottenuto il riconoscimento civile sono passati ipso facto, alla data dello stesso decreto, in proprietà della Chiesa o della Parrocchia. In tale caso, i beni, individuati in un verbale di rilascio sottoscritto dal rappresentante legale del Comune o della Provincia, verranno trascritti a favore dell'ente ecclesiastico nei registri immobiliari, presentando il decreto di riconoscimento e il verbale di rilascio.

Roma, 22 marzo 1993



# Ministero dell'Interno

DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI  
Servizio Affari Patrimoniali

CIRCOLARE N. 77

Roma, 16 febbraio 1993

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI TRENTO  
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO  
PER LA PROVINCIA DI BOLZANO  
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA  
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA  
AOSTA

OGGETTO: Consegna in proprietà e rinnovo delle concessioni in uso, a titolo gratuito, degli edifici di culto ed annesse rettorie. Rapporti con gli enti ecclesiastici.

Il Consiglio di Stato, con parere n. 1263/89 del 18.10.1989 (allegato A), ha fornito risposta ad una serie di quesiti sulla regolazione dei rapporti patrimoniali con gli enti ecclesiastici, concernenti le chiese ex-conventuali e gli annessi locali adibiti a rettoria e ad altre attività di religione e di culto.

In particolare, l'organo consultivo si è pronunciato sulle questioni riguardanti la consegna in proprietà alle parrocchie ed alle



# Ministero dell'Interno

- 2 -

chiese, aventi personalità giuridica, degli immobili in loro possesso nonché la determinazione del regime giuridico ed economico da applicare alle concessioni in uso, di immobili che restano di proprietà del F.E.C., a favore di enti ecclesiastici.

Al fine di esaminare le questioni di carattere generale e le modalità applicative alle quali devono attenersi le Prefetture, le Diocesi, gli Istituti Religiosi e gli altri enti interessati, è stato istituito un gruppo consultivo misto di lavoro (Ministero Interno - Autorità Ecclesiastica) che ha avuto il compito di elaborare gli schemi procedurali per la definizione dei singoli rapporti.

Nel corso dei lavori è apparso utile porre alcuni ulteriori quesiti al Consiglio di Stato, che ha fornito risposta con parere n. 929/92 del 6 maggio 1992 (all. B).

Gli indirizzi che si possono trarre sono i seguenti:

- 1 - il trasferimento del diritto di proprietà si produce nel momento stesso del riconoscimento della personalità giuridica;
- 2 - con la proprietà dell'edificio sacro sono trasferiti anche le pertinenze immobiliari ed i beni mobili, in essi esistenti. I beni aventi valore artistico-culturale, assoggettati ai relativi vincoli, seguono il medesimo destino;
- 3 - la concessione costituisce lo strumento idoneo per dare forma



# Ministero dell'Interno

- 3 -

giuridica ai rapporti intercorrenti tra il F.E.C. e gli utenti delle chiese che restano di proprietà del Fondo;

- 4 - le concessioni sono stipulate a tempo indeterminato, vale a dire per tutto il tempo in cui si protrarrà la destinazione del bene al culto pubblico;
- 5 - le finalità del F.E.C. e la specifica natura dei beni che ne costituiscono il patrimonio si riflettono sulla scelta del concessionario e le modalità del rapporto concessorio, da definire mediante intese con l'Autorità ecclesiastica.

E' attualmente in corso la richiesta al Consiglio di Stato di un nuovo parere in relazione al punto 8 della precedente pronuncia n. 929 del 6 maggio 1992. Infatti, una lettura superficiale e frettolosa potrebbe indurre taluno ad una interpretazione limitativa e del tutto inaccettabile dell'ampiezza delle funzioni affidate all'Amministrazione del F.E.C. nella gestione dei beni che ne compongono il patrimonio.

°°°

Alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, occorre ora procedere sollecitamente alla formale consegna dei cespiti patrimoniali agli enti che ne hanno diritto e che già ne hanno il



# Ministero dell'Interno

- 4 -

possesso ed, in tempi compatibilmente brevi, alla rinnovazione dei rapporti concessori per gli immobili in uso, secondo le modalità di seguito indicate.

## Consegna in proprietà delle chiese, delle rettorie e dei beni mobili in esse contenuti.

Alla consegna in proprietà hanno diritto gli enti muniti di personalità giuridica (parrocchie e chiese riconosciute) già in possesso, quali concessionari, di edifici di culto ex conventuali.

Le consegne devono essere effettuate con grande sollecitudine, al fine di evitare che l'Amministrazione, nelle more, sia costretta (nei casi di urgenza e per la tutela dell'incolumità pubblica) a disporre l'esecuzione di lavori manutentori ad edifici che non fanno più parte del patrimonio del F.E.C., con gli oneri conseguenti e la prospettiva di spiacevoli vertenze per il recupero delle somme impiegate.

La complessa e delicata operazione, in accordo con l'Autorità Ecclesiastica competente, deve iniziare con la esatta individuazione



# Ministero dell'Interno

- 5 -

dei locali adibiti ad uso di rettoria e la effettuazione del necessario sopralluogo, cui partecipano un funzionario della Prefettura e rappresentanti dell'ente interessato e dell'U.T.E..

In questa fase, oltre che riferirsi alle piante planimetriche, è necessario tenere presente quanto precisato al punto 8 del parere n. 1263/89 del Consiglio di Stato, ove, tra l'altro, è detto che "rientrano nel concetto di rettoria, in senso stretto, oltre che i locali adibiti ad ufficio amministrativo e ad abitazione del rettore, coadiutori, ecc., anche quelli utilizzati per le opere pastorali, purchè si tratti, conviene sottolinearlo, di opere connesse alla chiesa e al culto che in essa si celebra. Deve trattarsi, in altre parole, di iniziative pastorali riferite alla comunità locale (parrocchiale o meno) di fedeli, che a quella chiesa fa capo per le sue pratiche di culto. Così, ad es., per quanto riguarda l'attività missionaria (che secondo l'art. 16 della legge n. 222 è una delle attività di religione e di culto), la sede del comitato missionario parrocchiale può rientrare nel concetto di rettoria; non vi rientrerebbero, invece, gli uffici centrali di un'associazione missionaria nazionale, che, per ragioni contingenti, abbia trovato sede presso quella chiesa. E così pure non sembrerebbe rientrarvi lo studentato o noviziato di un intero ordine religioso o di una intera sua provincia (ancorchè la "formazio-



# Ministero dell'Interno

- 6 -

ne dei religiosi" sia una delle attività tipiche di religione e di culto), trattandosi di istituzione manifestamente esulante dalle funzioni pastorali di una singola chiesa aperta al culto".

Alla formale consegna si procede dopo l'emanazione dell'ordinanza prevista dall'art. 12 del R.D. n. 2262/1929, provvedendo a redigere apposito verbale, cui va allegato l'inventario dei beni mobili esistenti nei locali, compilato con la partecipazione di un funzionario della competente Soprintendenza dei Beni Culturali. Nel verbale deve essere, tra l'altro, specificata la destinazione dei locali e, quindi, la loro concreta utilizzazione per attività istituzionalmente connessa alla chiesa ed al culto.

Qualora l'inventario non possa essere redatto contestualmente alla consegna, si fa espressa riserva di ottemperare entro un termine ragionevolmente breve, con l'impegno delle parti a sottoscrivere un atto aggiuntivo che, per esplicita menzione, sarà parte integrante del verbale di consegna.

Copia dell'ordinanza, del verbale di consegna e dei relativi allegati vanno trasmessi a questo Ufficio, per l'approvazione ministeriale.

Concessioni in uso degli edifici sacri, dei locali per rettoria e di



# Ministero dell'Interno

- 7 -

quelli comunque adibiti ad attività pastorali, di religione, di culto e caritative, istituzionalmente connessi alle chiese.

La diversità esistente tra le clausole contenute nelle concessioni in vigore nonchè la vetustà di molte di esse hanno prodotto un quadro complessivo assai variegato e determinano, spesso, una notevole incertezza nelle singole situazioni giuridiche, dovuta talvolta alla difficoltà di reperire i relativi atti. Ciò ha suggerito l'opportunità di addivenire al rinnovo di tutte le concessioni, nell'intento di definire un regime comune, da valere anche per il futuro.

Sono stati predisposti i due schemi allegati, di cui il primo (SCHEMA A) si riferisce alle concessioni in favore di Istituti Religiosi o di Società di vita apostolica, il secondo (SCHEMA B) a tutti gli altri casi (ad esempio Confraternite). Ad essi possono essere apportate le modifiche suggerite dalle singole situazioni.

Allo schema è allegato un disciplinare, che fa parte integrante dell'atto di concessione, nel quale sono elencate alcune norme ed obblighi cui deve attenersi il concessionario, al fine di garantire la conservazione dei beni e la loro migliore utilizzazione.

Al disciplinare è, altresì, allegata una dichiarazione della C.E.I. e della C.I.S.M., con la quale i due autorevoli Organismi si



# Ministero dell'Interno

- 8 -

impegnano a fare in modo che i singoli concessionari stipolino contratti di assicurazione per la copertura della responsabilità civile verso terzi anche per i danni causati dalle strutture immobiliari ed ascrivibili all'ente proprietario.

Preliminarmente occorre prendere contatto con il rappresentante legale dell'ente ecclesiastico a favore del quale sarà stipulato l'atto di concessione. Ciò può avvenire, di norma, tramite il rettore della chiesa (in particolare nei casi cui si applicherà lo schema A) ovvero tramite l'ordinario diocesano negli altri casi.

Per la chiarezza delle situazioni è necessario che, prima della stipula dell'atto, si proceda alla esatta individuazione degli immobili di proprietà del F.E.C. da concedere in uso, con la rilevazione puntuale e dettagliata dei cespiti, mediante l'acquisizione dei dati catastali già esistenti ovvero da determinare con la collaborazione degli organi tecnici statali competenti.

Occorre, quindi, acquisire la relativa documentazione (precedente atto di concessione, ove disponibile, piante planimetriche dei locali con l'indicazione dell'uso cui sono destinati, altri documenti illustrativi della consistenza e delle caratteristiche degli immobili per eventuali modifiche intervenute).

Secondo quanto convenuto con l'Autorità Ecclesiastica, i rap-



# Ministero dell'Interno

- 9 -

presentanti degli Istituti Religiosi o degli Enti interessati curano la redazione delle piante planimetriche e l'inoltro delle stesse alla Prefettura competente, unitamente alla domanda di concessione ed alla ulteriore documentazione di cui siano in possesso.

Nel successivo sopralluogo - che deve seguire con le medesime partecipazioni e modalità già indicate per la consegna in proprietà dei locali agli enti che hanno personalità giuridica (v. pag. 4) - va accertata la situazione di fatto e la corrispondenza di essa agli elaborati tecnici.

Sulla base delle risultanze del sopralluogo e delle indicazioni contenute nell'istanza, si procede, in collaborazione con il rappresentante dell'Ente, alla individuazione dei beni mobili ed immobili oggetto della concessione, da specificare nel relativo atto. Ovviamente, tra i beni immobili vanno compresi l'edificio direttamente destinato al culto, le pertinenze ed i locali adibiti ad uso di rettoria. Per la esatta individuazione di questi ultimi, si fa nuovamente riferimento a quanto precisato al punto 8 del parere n. 1263/89 del Consiglio di Stato, riportato nella pag. 5 della presente circolare.

Come per la consegna in proprietà, nel verbale del sopralluogo deve essere specificata la destinazione dei locali e, quindi, la



# Ministero dell'Interno

- 10 -

loro concreta utilizzazione per attività istituzionalmente connesse alla chiesa ed al culto.

La destinazione dei locali eccedenti tali esigenze deve formare oggetto di distinta convenzione, con il medesimo o con altro Ente, sulla base di diversa disciplina normativa e delle specifiche indicazioni che saranno fornite da questo Ministero.

Una volta completata la fase istruttoria, con l'acquisizione di tutti gli elementi giuridici, tecnici e di fatto, si procede alla compilazione dello schema di convenzione, che - unitamente, di norma, all'inventario dei beni mobili esistenti redatto in collaborazione con la competente Soprintendenza dei Beni Culturali - deve essere inviato a questo Ufficio per la preventiva approvazione. Dopo di questa, il documento viene redatto in termini formali, sottoscritto dalle parti ed autenticato a cura dell'ufficiale rogante.

La Direzione Generale, a sua volta, adotta il provvedimento di approvazione ministeriale.

Qualora la redazione dell'inventario dei beni mobili non possa essere effettuata prima della firma della concessione, anche in questo caso può essere fatta espressa riserva di successiva presentazione, così come già disposto per la consegna in proprietà degli immobili.



# Ministero dell'Interno

- 11 -

°°°

L'attuazione delle disposizioni contenute nella presente circolare consentirà di dare uniformità e chiarezza ad un quadro di rapporti delicato e complesso. Al fine di dirimere eventuali incertezze e dubbi, la Direzione Generale degli Affari dei Culti offrirà la più ampia collaborazione e promuoverà, in sede centrale e locale, riunioni dei funzionari che si occupano della materia.

IL MINISTRO

/ac

SCHEMA A

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI...

ATTO DI CONCESSIONE IN USO

L'anno millenovecento.....il giorno.....  
del mese di.....in....., dinanzi al sottoscrit-  
to....., Vice Prefetto Ispettore, designato con  
decreto prefettizio n..... del.....a  
ricevere, quale ufficiale rogante, gli atti in forma  
pubblico-amministrativa a termini dell'art. 16 del R.D. 18 novembre  
1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  
generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento  
approvato con R.D. 23 maggio 1924, compaiono:

- il.....  
per il "Fondo Edifici di Culto", codice fiscale 970511910582, che,  
per semplicità d'ora in avanti viene indicato nel presente atto come  
"il Fondo";
- il.....nella qualità di legale rappresentante  
dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, denominato  
.....,  
iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale  
di.....al n.....codice fiscale.....  
che, per semplicità, d'ora in avanti viene indicato nel presente  
atto come "l'Ente".

E' presente, altresì, il ..... il quale  
interviene all'atto, esclusivamente, nella qualità di Superiore  
maggiore e quindi, di Superiore competente dell'ente, senza assumere  
oneri ed obblighi in forza di questo atto medesimo.

I detti comparenti, della cui identità e funzioni sono certo, rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- a termini degli artt. 54 e 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i beni già di proprietà del Fondo per il Culto, del Fondo di Beneficenza e Religione nella Città di Roma, nonché dei PP.RR.EE. e delle Aziende Speciali di Culto sono trasferiti al Fondo Edifici di Culto;
  - il Fondo è proprietario in..... tra gli altri beni:
    - . della chiesa..... distinta al N.C.E.U. partita ....., foglio....., particelle .....
    - . degli annessi locali ex conventuali, distinti al N.C.E.U. partita ....., foglio....., particelle..... e di cui all'allegata planimetria che è parte integrante del presente atto;
    - . degli arredi sacri e delle opere d'arte ivi custoditi;
  - tali beni sono destinati:
    - a) la chiesa alle funzioni di culto pubblico cattolico;
    - b) i locali annessi ad uso di rettoria alle seguenti funzioni: abitazione degli officianti e del personale, ecclesiastico e laico, comunque addetto alla chiesa; amministrazione della chiesa; attività pastorali, di religione, di culto e caritative, istituzionalmente connesse alla chiesa;
  - il "Fondo" è tenuto a regolare i rapporti con il contraente, secondo i principi dettati dalla legge ed a termini delle disposizioni che disciplinano la funzione e il regime giuridico del residuo patrimonio ex ecclesiastico, tra le quali si menzionano nel presente atto gli artt. 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929 n. 848 e relative norme regolamentari, e gli artt. 73 e 74 della legge 20 maggio 1985 n. 222;
- si addivene alla stipula del presente atto.

ART. 1

Le disposizioni che precedono fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il "Fondo", in prosecuzione della concessione a suo tempo fatta sulla base della legge....., concede in uso gratuito all'ente....., anche a termini degli artt. 29, 30 e 31 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, i seguenti beni:

- la chiesa con le sue pertinenze costituenti un unico complesso immobiliare-architettonico (battistero, campanile, sagrato....);
- gli annessi locali ex conventuali, già specificati in premessa, in quanto destinati agli usi predetti;
- i beni mobili, gli arredi sacri, i beni storici, artistici, bibliografici, archivistici e archeologici ivi contenuti, di cui al verbale d'inventario allegato; quest'ultimo, se in corso di redazione, una volta definito congiuntamente, verrà sottoscritto dalle parti ed allegato ad integrazione del presente atto.

ART. 3

Gli immobili di cui all'articolo 2 sono concessi per le finalità specificate in premessa.

Per verificare lo stato e l'effettiva destinazione degli immobili e dei mobili concessi ai sensi dell'art. 2, il Prefetto può disporre controlli triennali, di cui deve essere dato congruo preavviso al responsabile della officinatura della chiesa; la verifica avviene nel rispetto della natura del luogo, delle attività

che vi si svolgono e della destinazione dei singoli locali.

Per ogni diverso uso, anche se temporaneo, che non rientri nelle finalità di cui sopra occorre l'autorizzazione del Fondo.

ART. 4

La durata della concessione è stabilita a tempo indeterminato vale a dire per tutto il tempo in cui si protrarrà la destinazione al culto pubblico cattolico.

ART. 5

Sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni di cui all'art. 2 nonché la diligente custodia degli stessi.

Il concessionario deve altresì, curare la realizzazione di opportune misure di prevenzione per garantire la conservazione e l'integrità delle opere d'arte.

Il Fondo si riserva, nell'ambito delle verifiche triennali di cui all'articolo 3, di indicare le eventuali opere di ordinaria manutenzione necessarie.

ART. 6

Sono a carico del Fondo gli obblighi di manutenzione straordinaria dei beni di cui all'art. 2, tesa alla conservazione, al restauro, tutela e valorizzazione degli stessi.

Al fine di perseguire gli scopi indicati, il responsabile dell'ufficiatura della chiesa informa tempestivamente il Fondo della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 7

Qualora il concessionario non adempia agli oneri od obblighi

stabiliti nel presente atto e nel relativo disciplinare o previsti da norme di legge, il Fondo, fermo restando il diritto di adottare i conseguenti provvedimenti ritenuti opportuni, ne informa il Superiore competente.

La concessione può essere interrotta per gravi motivi attinenti all'esercizio del culto, su richiesta del Superiore competente. La concessione è interrotta in ogni caso di utilizzazione dei beni in contrasto con le finalità proprie della concessione medesima: in tale ipotesi il Fondo provvede, previa diffida, sentiti il Superiore competente e il Vescovo diocesano.

#### ART. 8

Ogni opera di miglioria ed ogni addizione deve essere preventivamente comunicata alla Prefettura, anche se il concessionario intenda eseguirla a proprio carico.

Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Prefettura può impedire l'attuazione dell'opera od intervenire sulle modalità di esecuzione.

Allo scadere della concessione si intendono acquisite alla proprietà del Fondo, senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno, tutte le migliorie e addizioni apportate all'immobile, per le quali, comunque, il Fondo non abbia assunto specifico impegno.

Resta salva la facoltà per il concessionario di togliere, alla fine della concessione, le addizioni che siano separabili senza nocumento dell'immobile.

#### ART. 9

Il concessionario dichiara di prendere in consegna, sin da questo momento, gli immobili ed i beni di cui all'art. 2, e che di essi userà rispettando tutte le condizioni e gli oneri di cui al

presente atto ed all'allegato disciplinare nonchè alle norme del regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

ART. 10

Il presente atto è subordinato all'approvazione ministeriale da effettuarsi con apposito decreto.

Copia del decreto ministeriale, del presente atto e del disciplinare sono trasmessi al Superiore competente, al Rettore pro-tempore e, per conoscenza, al Vescovo diocesano.

ART. 11

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

IL PREFETTO

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

Le parti si danno reciprocamente atto che, contestualmente alla firma della concessione in uso e del relativo disciplinare, si allega ad essi la dichiarazione in tema di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sottoscritta congiuntamente dalla C.E.I. e dalla C.I.S.M. in data 8 febbraio 1993.

## DISCIPLINARE

1. L'ente comunica al Fondo il nominativo del Rettore della chiesa ed ogni sua successiva variazione.
2. Ferme restando le obbligazioni derivanti dalla concessione, che fanno capo all'ente sottoscrittore, i rapporti con il Fondo possono essere tenuti, per semplicità, dal Rettore della chiesa su segnalazione dell'ente.
3. Il Fondo può disporre ed autorizzare eventuali temporanei trasferimenti, di arredi ed opere d'arte, sentito il parere del Rettore.
4. Il Rettore della chiesa deve segnalare tempestivamente ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed al Fondo eventuali furti o manomissioni dei beni di cui sopra, trasmettendo al Fondo copia della denuncia.
5. Fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli 1177, 1766 e seguenti del codice civile sulla responsabilità che fa carico agli utenti-custodi di cose mobili, ogni rilevante avaria o deterioramento degli oggetti inventariati, ai sensi dell'articolo 2 dell'atto di concessione, deve essere segnalato senza indugio al Fondo con sommaria descrizione del mutamento verificatosi. Per i casi più gravi ed ove si ravvisi il pericolo di deterioramento delle opere aventi valore storico-artistico, l'avviso deve essere dato con la massima urgenza (telegraficamente o con altro mezzo idoneo) ed il Fondo dispone gli adempimenti di competenza.
6. Deve essere data tempestiva comunicazione al Fondo di atti o comportamenti di terzi che possano incidere negativamente sul diritto di proprietà del Fondo stesso.
7. Dei più rilevanti interventi di manutenzione ordinaria deve essere data comunicazione al Fondo (Prefettura) con l'indicazione delle opere eseguite.
8. Le autorizzazioni o le comunicazioni previste dall'atto di concessione per opere od iniziative non suppliscono, in nessun caso, le licenze e/o i nulla osta di altre autorità od uffici competenti, richieste dalla normativa vigente.
9. Eventuali richieste di riprese fotografiche e/o cinetelevisive dei locali e dei beni oggetto dell'atto di concessione, vanno inoltrate al Fondo che si riserva la facoltà di autorizzarle, sentito il concessionario. Si richiama la particolare attenzione sull'obbligo di osservanza di tale prescrizione, in quanto la legge n. 340/65 prevede per le riprese fotografiche e/o cinetelevisive il pagamento di un canone, che viene introitato nel bilancio del F.E.C.

SCHEMA B

MINISTERO DELL'INTERNO

PREFETTURA DI...

ATTO DI CONCESSIONE IN USO

L'anno millenovecento.....il giorno.....  
del mese di.....in....., dinanzi al sottoscrit-  
to....., Vice Prefetto Ispettore, designato con  
decreto prefettizio n..... del.....a  
ricevere, quale ufficiale rogante, gli atti in forma  
pubblico-amministrativa a termini dell'art. 16 del R.D. 18 novembre  
1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità  
generale dello Stato, e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento  
approvato con R.D. 23 maggio 1924, compaiono:

- il.....  
per il "Fondo Edifici di Culto", codice fiscale 970511910582, che,  
per semplicità d'ora in avanti viene indicato nel presente atto come  
"il Fondo";
- il.....nella qualità di legale rappresentante  
dell'Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, denominato  
.....  
iscritto nel registro delle persone giuridiche presso il Tribunale  
di.....al n.....codice fiscale.....  
che, per semplicità, d'ora in avanti viene indicato nel presente  
atto come "l'Ente".

I detti comparenti, della cui identità e funzioni sono certo,  
rinunciano con il mio consenso all'assistenza di testimoni.

Premesso che:

- a termini degli artt. 54 e 55 della legge 20 maggio 1985, n. 222, i beni già di proprietà del Fondo per il Culto, del "Fondo di Beneficenza e Religione nella Città di Roma", nonchè dei PP.RR.EE. e delle Aziende Speciali di Culto sono trasferiti al Fondo Edifici di Culto;
- il Fondo è proprietario in..... tra gli altri beni:
  - . della chiesa..... distinta al N.C.E.U. partita ....., foglio....., particelle .....
  - . degli annessi locali ex conventuali, distinti al N.C.E.U. partita ....., foglio....., particelle..... e di cui all'allegata planimetria che è parte integrante del presente atto;
  - . degli arredi sacri e delle opere d'arte ivi custoditi;
- tali beni sono destinati:
  - a) la chiesa alle funzioni di culto pubblico cattolico;
  - b) i locali annessi ad uso di rettoria alle seguenti funzioni: abitazione degli officianti e del personale, ecclesiastico e laico, comunque addetto alla chiesa; amministrazione della chiesa; attività pastorali, di religione, di culto e caritative, istituzionalmente connesse alla chiesa;
- il Fondo è tenuto a regolare i rapporti con il contraente, secondo i principi dettati dalla legge ed a termini delle disposizioni che disciplinano la funzione e il regime giuridico del residuo patrimonio ex ecclesiastico, tra le quali si menzionano nel presente atto gli artt. 6, 7 e 8 della legge 27 maggio 1929 n. 848 e relative norme regolamentari, e gli artt. 73 e 74 della legge 20 maggio 1985 n. 222;
- l'ente concessionario sottoscrive il presente atto in quanto munito dell'assenso del Vescovo diocesano che conferma l'abilitazione all'esercizio del culto ed alla cura pastorale nella chiesa predetta;

si addiviene alla stipula del presente atto.

ART. 1

Le disposizioni che precedono fanno parte integrante del presente atto.

ART. 2

Il Fondo, in prosecuzione della concessione a suo tempo fatta sulla base della legge....., concede in uso gratuito all'ente....., anche a termini degli artt. 29, 30 e 31 del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985 n. 222, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33, i seguenti beni:

- la chiesa con le sue pertinenze costituenti un unico complesso immobiliare-architettonico (battistero, campanile, sagrato....);
- gli annessi locali ex conventuali, già specificati in premessa, in quanto destinati agli usi predetti;
- i beni mobili, gli arredi sacri, i beni storici, artistici, bibliografici, archivistici e archeologici ivi contenuti, di cui al verbale d'inventario allegato; quest'ultimo, se in corso di redazione una volta definito congiuntamente, verrà sottoscritto dalle parti ad integrazione del presente atto.

ART. 3

Gli immobili di cui all'articolo 2 sono concessi per le finalità specificate in premessa.

Per verificare lo stato e l'effettiva destinazione degli immobili e dei mobili concessi ai sensi dell'art. 2, il Prefetto può disporre controlli triennali, di cui deve essere dato congruo preavviso al responsabile della officinatura della chiesa; la verifica avviene nel rispetto della natura del luogo, delle attività

che vi si svolgono e della destinazione dei singoli locali.

Per ogni diverso uso, anche se temporaneo, che non rientri nelle finalità di cui sopra occorre l'autorizzazione del Fondo.

ART. 4

La durata della concessione è stabilita a tempo indeterminato vale a dire per tutto il tempo in cui si protrarrà la destinazione al culto pubblico cattolico.

ART. 5

Sono a carico del concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria dei beni di cui all'art. 2 nonché la diligente custodia degli stessi.

Il concessionario deve, altresì, curare la realizzazione di opportune misure di prevenzione per garantire la conservazione e l'integrità delle opere d'arte.

Il Fondo si riserva, nell'ambito delle verifiche triennali di cui all'articolo 3, di indicare le eventuali opere di ordinaria manutenzione necessarie.

ART. 6

Sono a carico del Fondo gli obblighi di manutenzione straordinaria dei beni di cui all'art. 2, tesa alla conservazione, al restauro, tutela e valorizzazione degli stessi.

Al fine di perseguire gli scopi indicati, il responsabile dell'ufficiatura della chiesa informa tempestivamente il Fondo della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

ART. 7

Qualora il concessionario non adempia agli oneri od obblighi

stabiliti nel presente atto o previsti da norme di legge, il Fondo, fermo restando il diritto di adottare i conseguenti provvedimenti ritenuti opportuni, ne informa il Vescovo Diocesano.

La concessione può essere interrotta per gravi motivi attinenti all'esercizio del culto, su richiesta dell'Autorità ecclesiastica competente. La concessione è interrotta in ogni caso di utilizzazione dei beni in contrasto con le finalità proprie della concessione medesima: in tale ipotesi il Fondo provvede, previa diffida, sentita l'Autorità ecclesiastica.

#### ART. 8

Ogni opera di miglioria ed ogni addizione deve essere preventivamente comunicata alla Prefettura anche se il concessionario intende eseguirla a proprio carico.

Entro novanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Prefettura può impedire l'attuazione dell'opera od intervenire sulle modalità di esecuzione.

Allo scadere della concessione si intendono acquisite alla proprietà del Fondo, senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno, tutte le migliorie e addizioni apportate all'immobile e per le quali, comunque, il Fondo non abbia assunto specifico impegno.

Resta salva la facoltà per il concessionario di togliere, alla fine della concessione, le addizioni che siano separabili senza nocumento dell'immobile.

#### ART. 9

Il concessionario dichiara di prendere in consegna, sin da questo momento, gli immobili ed i beni di cui all'art. 2, e che di essi userà rispettando tutte le condizioni e gli oneri di cui al presente atto ed all'allegato disciplinare nonchè alle norme del

regolamento di cui al D.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33.

ART. 10

Il presente atto è subordinato all'approvazione ministeriale da effettuarsi con apposito decreto.

Copia del decreto ministeriale, del presente atto e del disciplinare sono trasmessi al Vescovo diocesano ed al Rettore pro-tempore.

ART. 11

Le spese di registrazione del presente atto sono a carico del concessionario.

IL PREFETTO

IL CONCESSIONARIO

L'UFFICIALE ROGANTE

Le parti si danno reciprocamente atto che, contestualmente alla firma della concessione in uso e del relativo disciplinare, si allega ad essi la dichiarazione in tema di copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, sottoscritta congiuntamente dalla C.E.I. e dalla C.I.S.M. in data 8 febbraio 1993.

## DISCIPLINARE

1. L'ente comunica al Fondo il nominativo del Rettore della chiesa ed ogni sua successiva variazione.
2. Ferme restando le obbligazioni derivanti dalla concessione, che fanno capo all'ente, sottoscrittore, i rapporti con il Fondo possono essere tenuti, per semplicità, dal Rettore della chiesa su segnalazione dell'ente.
3. Il Fondo può disporre ed autorizzare eventuali temporanei trasferimenti, di arredi ed opere d'arte, sentito il parere del Rettore.
4. Il Rettore della chiesa deve segnalare tempestivamente ai competenti organi di Polizia Giudiziaria ed al Fondo eventuali furti o manomissioni dei beni di cui sopra, trasmettendo al Fondo copia della denuncia.
5. Fermo restando quanto espressamente previsto dagli articoli 1177, 1766 e seguenti del codice civile sulla responsabilità che fa carico agli utenti-custodi di cose mobili, ogni rilevante avaria o deterioramento degli oggetti inventariati, ai sensi dell'articolo 2 dell'atto di concessione, deve essere segnalato senza indugio al Fondo con sommaria descrizione del mutamento verificatosi. Per i casi più gravi ed ove si ravvisi il pericolo di deterioramento delle opere aventi valore storico-artistico, l'avviso deve essere dato con la massima urgenza (telegraficamente o con altro mezzo idoneo) ed il Fondo dispone gli adempimenti di competenza.
6. Deve essere data tempestiva comunicazione al Fondo di atti o comportamenti di terzi che possano incidere negativamente sul diritto di proprietà del Fondo stesso.
7. Dei più rilevanti interventi di manutenzione ordinaria deve essere data comunicazione al Fondo (Prefettura) con l'indicazione delle opere eseguite.
8. Le autorizzazioni o le comunicazioni previste dall'atto di concessione per opere od iniziative non suppliscono, in nessun caso, le licenze e/o i nulla osta di altre autorità od uffici competenti, richieste dalla normativa vigente.
9. Eventuali richieste di riprese fotografiche e/o cinetelevisive dei locali e dei beni oggetto dell'atto di concessione, vanno inoltrate al Fondo che si riserva la facoltà di autorizzarle, sentito il concessionario. Si richiama la particolare attenzione sull'obbligo di osservanza di tale prescrizione, in quanto la legge n. 340/65 prevede per le riprese fotografiche e/o cinetelevisive il pagamento di un canone, che viene introitato nel bilancio del F.E.C.

# *Conferenza Episcopale Italiana*

Nel momento in cui il gruppo di lavoro costituito tra il Ministero dell'Interno e la Conferenza Episcopale Italiana per la definizione dei problemi relativi al regime concessorio delle chiese ex-conventuali approva la bozza dell'atto di concessione delle chiese medesime e degli annessi locali di rettoria, la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori (CISM) assicurano il Ministero dell'Interno che si adopereranno con ogni impegno perché gli enti concessionari dell'uso della chiesa con le sue pertinenze e degli annessi locali di rettoria - in spirito di costruttiva collaborazione per l'oculata gestione di un patrimonio avente grande rilievo sotto il profilo religioso, storico e culturale - assicurino per un periodo di cinque anni, decorrenti dall'entrata in vigore della concessione, la responsabilità civile verso terzi derivante al Fondo Edifici di Culto quale proprietario di detti fabbricati e/o al soggetto usuario degli stessi, con esclusione del loro contenuto, anche se avente natura pertinenziale.

Alla scadenza di detto periodo la Conferenza Episcopale Italiana e la Conferenza Italiana Superiori Maggiori considereranno in dialogo con il Fondo Edifici di Culto, l'esperienza del quinquennio trascorso, e valuteranno l'opportunità di proseguire nell'assicurazione da parte degli enti concessionari.

Roma, li 8 febbraio 1993

Conferenza Italiana Superiori Maggiori  
Il Presidente

*P. Sante Di Rienzo*

Conferenza Episcopale Italiana  
Il Presidente

*Enrico Cuccia*